

Al Dirigente
Ai Responsabili d'Area
Ai Capo uffici
Ai dipendenti

e.p.c

Al Commissario Straordinario
SEDE

**Oggetto: attribuzione di incarichi dirigenziali, formazioni di commissioni ed assegnazione uffici.
Direttiva**

Come noto la legge 6 novembre 2012 n.190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, all'art.1 commi 49 e 50, ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche.

In attuazione a tali deleghe è stato emanato il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1 commi 49 e 50 della legge novembre 2012 n. 190*".

I Capi III e IV del richiamato decreto 39/2013 individuano due ordini di cause di **inconfiribilità** degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice consistenti in:

1. inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione;
2. inconfiribilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
3. inconfiribilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico.

L'inconfiribilità è intesa dal legislatore in termini di preclusione, permanente o temporanea, al conferimento degli incarichi sopra indicati, che non può essere sanata. Pertanto gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle suddette disposizioni **sono nulli**.

I Capi V e VII del d.lgs 39/2013 individuano due ordini di cause di **incompatibilità** degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice consistenti in:



1. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionali;
2. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo pubblico.

L'incompatibilità è intesa dal legislatore quale obbligo per il soggetto a cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni: in caso contrario la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo.

L'art.20 del D.lgs n.39/2013 prevede l'acquisizione di specifiche dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento agli incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. L'azienda ha già provveduto, con esclusivo riferimento agli incarichi dirigenziali, a predisporre apposita dichiarazione e a provvedere alla sua pubblicazione sul sito aziendale.

Al fine di garantire il rispetto della suddetta normativa, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Attribuzione incarichi dirigenziali: inconferibilità ed incompatibilità

L'applicazione delle disposizioni citate comporta, nell'ambito dell'affidamento di incarichi dirigenziali:

- a) acquisizione della dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità, inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico (*All.A*). Qualora il conferimento di incarichi dirigenziali sia preceduto da avvisi/bandi di selezione, **siano espressamente inserite negli avvisi** le condizioni ostative al conferimento come indicate al Capo III e IV del D.lgs n. 39/2013;
- b) accertamento delle condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali che dovrà avvenire mediante **verifica della dichiarazione** sostitutiva di certificazione di insussistenza resa dall'interessato all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) pubblicazione ad opera dell'area affari generali di tale dichiarazione sul sito istituzionale dell'Azienda – sezione Amministrazione Trasparente.

Di detta dichiarazione dovrà darsi atto nel provvedimento di conferimento dell'incarico, così come dell'avvenuta verifica.

Annualmente

- entro il **31 gennaio di ogni anno** l'area affari generali provvederà all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità dei dirigenti in servizio e alla conseguente pubblicazione;
- provvederà ad acquisire ogni anno i certificati del casellario riferiti a ciascun incarico dirigenziale;



Se **dall'esito della verifica** dovesse risultare la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'Azienda dovrà astenersi dall'attribuire l'incarico. Gli atti di conferimento di incarichi adottati **in violazione** delle norme sulla inconfiribilità **sono nulli**.

Gli esiti della verifica e, comunque, l'esistenza o l'insorgere delle situazione di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo devono essere immediatamente comunicati alla scrivente nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, perché possa procedere alla contestazione all'interessato e agli adempimenti di cui all'art. 15 del richiamato decreto.

Si rammenta che ai sensi dell'art.20 del d.lgs 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l'inconfiribilità di qualsiasi incarico di cui al decreto stesso, per un periodo di cinque anni.

L'accertamento dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al citato D.L.gs n. 39/2013 deve essere effettuato, sempre da parte dell'area affari generali, anche con riferimento al conferimento degli incarichi amministrativi di vertice (Commissario Straordinario).

Formazione di commissioni di gara e di concorso

L'art. 35 bis, del D.Lgs. n. 165/2011 dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del tit. II del libro secondo del codice penale (*delitti contro la pubblica amministrazione*):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni e forniture, nonché alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- c) non possono fare parte della commissione per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausiliari finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

L'applicazione delle citate disposizioni comporta:

- A. in primo luogo che, qualora la nomina di commissioni di gara e di concorso siano preceduti da avvisi di selezione, **siano espressamente inserite negli avvisi** le condizioni ostative al conferimento (*delitti contro la pubblica amministrazione*).
- B. Per le persone individuate, la nomina **deve essere preceduta** dall'accertamento dei precedenti penali mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, come da *all. B*). Le dichiarazioni dovranno essere conservate nel fascicolo.



C. I provvedimenti di nomina dovranno obbligatoriamente riportare, nella premessa, che da parte del Responsabile del procedimento è stato verificato il rispetto delle norme che disciplinano il conferimento dell'incarico e l'insussistenza di procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, nei confronti del soggetto incaricato.

L'accertamento delle condizioni ostative dovrà avvenire mediante **verifica della dichiarazione** sostitutiva di certificazione di insussistenza, resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs 39/2013

La specifica indicazione di cui alla lett. b) del citato art. 35-bis riguarda dirigenti e funzionari che abbiano riportato una sentenza di condanna, alle condizioni già indicate, per i quali vige il divieto di assegnazione agli uffici considerati a più elevato rischio corruttivo, in quanto preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni e servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati.

E' quindi necessario che gli interessati, all'atto dell'assegnazione dei predetti uffici rendano all'Ufficio personale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza della condizione ostativa indicata. La dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente, con inoltro all'ufficio personale.

Se **dall'esito della verifica** dovesse risultare la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'Azienda dovrà astenersi dall'attribuire l'incarico. Gli atti di conferimento di incarichi adottati **in violazione** delle norme sulla inconfiribilità **sono nulli**.

L'esistenza o l'insorgere delle situazione di incompatibilità nel corso del rapporto, di cui al citato decreto legislativo devono essere immediatamente comunicati alla scrivente nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, perché possa procedere alla contestazione all'interessato e agli adempimenti di cui all'art. 15.

La situazione ostativa viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione definitiva.

Si allegano due fac-simili

- dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità/incompatibilità;
- dichiarazione assenza incompatibilità per nomina a Presidente di Commissione, Commissario o a Segretario verbalizzante di gare ex D.lgs 163/2006 – art.84.

Si raccomanda l'attenta lettura e l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale della Corruzione e nel Codice Etico che sono pubblicati sul sito dell'Azienda www.ater.vr.it sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Verona il 16 dicembre 2015

